

Codice A1614A

D.D. 30 dicembre 2022, n. 888

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" Richiedente: COTTI COMETTINI SECONDINO Domanda n. 20201196803 Conclusione fase di valutazione definitiva progetto di dettaglio e non ammissione a contributo, ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato...**



**ATTO DD 888/A1614A/2022**

**DEL 30/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" Richiedente: COTTI COMETTINI SECONDINO Domanda n. 20201196803 Conclusione fase di valutazione definitiva progetto di dettaglio e non ammissione a contributo, ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce *“alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”*.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Considerato che il Regolamento (UE) n. 2020/2220 dà disposizioni circa l'attuazione e il finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per gli anni 2021 e 2022.

Visti inoltre:

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

la deliberazione della Giunta regionale n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e, tra queste, le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8814 del 18/04/2019 con la quale sono state approvati gli indirizzi relativi all'attuazione delle Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", stabilendo di attivare i relativi Bandi pubblici;

la determinazione n. 3640 del 22 ottobre 2019, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha

approvato, per l'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", il Bando di presentazione delle domande di sostegno (Allegato A Norme Tecniche ed amministrative);

la determinazione n. 15 del 22 gennaio 2020, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno per le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 fino alle ore 12.00 del 4 marzo 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 305 del 1 luglio 2020 con la quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie, ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019 e, in particolare, il suo allegato A riguardante la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e finanziabili;

il Manuale delle procedure per i controlli e le sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato da Arpea con D.D. n. 352-2020 del 10 dicembre 2020.

Dato atto che il Bando sopra citato al paragrafo 9 (Procedimento amministrativo) suddivide la fase di ammissione a finanziamento in due momenti distinti:

- 1) verifica della ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute, periodo che si conclude con l'approvazione di una pre-graduatoria (paragrafi 9.1 e 10.3.1 del Bando);
- 2) ammissione a finanziamento, periodo che si conclude con l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse (paragrafi 9.2 e 10.3.2 del Bando).

Al termine del primo periodo, viene prevista la richiesta della documentazione tecnica necessaria a stabilire puntualmente gli investimenti ammissibili e i relativi costi (progetti definitivi) alle istanze rispondenti ai requisiti di ricevibilità e di ammissibilità previsti dal Bando e il cui importo di spesa dichiarato rientra nel totale delle somme messe a disposizione.

Vista la domanda di sostegno n. 20201196803, presentata in data 03/03/2020 (prot. 41924-SIAP) da:

- Richiedente: COTTI COMETTINI SECONDINO
- CUA: CTTSND*omissis*
- Sede legale: *omissis* (BI)

Vista la Comunicazione inserimento in graduatoria provvisoria prot. 142494-SIAP del 13/07/2020.

Vista la Comunicazione esito istruttoria prot. 177752-SIAP del 20/10/2020.

Vista la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo, inviata tramite SIAP in data 10/11/2020 (prot. 198945-SIAP).

Considerato che il progetto prevede i seguenti interventi:

- diradamento in castagneto e betuleto per diminuire la biomassa bruciabile in piedi (riduzione rischio incendi), su una superficie complessiva di 10,13 ha;
- rinfoltimento in assenza di piante portaseme o di rinnovazione naturale su circa 3 ha con materiale vivaistico autoctono;
- interventi finalizzati a prevenire l'evolversi di fenomeni di dissesto (realizzazione di drenaggi delle acque percolanti; formazione di opere di sostegno alla base del versante).

Vista la comunicazione ai sensi della L.241/90, art. 10 bis dei motivi ostativi all'ammissione della domanda nota (prot. 117545-SIAP del 19/07/2021), con cui è stato comunicato che:

- il progetto in oggetto riguarda, tra le altre, numerose particelle di proprietà di privati con i quali sono stati stipulati contratti scritti di comodato d'uso o contratti verbali di affitto. Tuttavia nel fascicolo aziendale non sono disponibili le scansioni della documentazione comprovante l'esistenza di tali contratti, come richiesto dal Bando;
- le superfici di proprietà diversa dal Richiedente non risultano ammissibili;
- le superfici restanti, di proprietà di Cotti Comettini Secondino e quindi nella sua piena disponibilità, non rispettano il criterio 4 dei requisiti di ammissibilità (paragrafo 6.2 Condizioni di ammissibilità del Bando) in quanto non raggiungono i 3 ha di superficie accorpata;
- la domanda risulta pertanto non ammissibile perché non vengono rispettati i criteri di ammissibilità 2 e 4 di cui al paragrafo 6.2. Condizioni di ammissibilità al contributo.

Vista la Comunicazione per invio ulteriore documentazione prot. 126438-SIAP del 28/05/2021, con cui sono stati precisati i titoli di possesso delle particelle interessate dal progetto non di proprietà del Richiedente.

Verificato che i documenti attestanti i titoli di possesso delle particelle interessate dal progetto, non di proprietà del Richiedente, sono stati caricati sul Fascicolo Aziendale dello stesso, l'ufficio ha proseguito l'istruttoria entrando nel merito della proposta progettuale.

Vista la richiesta integrazioni prot. 70184-SIAP del 29/03/2022.

Vista la comunicazione per invio ulteriore documentazione prot. 9183-SIAP del 01/06/2022.

Preso atto che:

- ai sensi del par. 6.2 delle Norme di attuazione del Bando (Condizioni di ammissibilità), il richiedente *omissis*
- la mancanza di una sola delle condizioni di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Verificato che in seguito alle verifiche *omissis* è emerso che *omissis*

Vista la nota prot. n. 220442-SIAP del 13/12/2022 con cui sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis L.241/90:

*omissis*

- ai sensi del par. 6.2 delle Norme di attuazione del Bando (Condizioni di ammissibilità), il richiedente deve *omissis*
- la mancanza di una sola delle condizioni di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno;
- la domanda è pertanto non ammissibile.

Preso atto che nei termini prescritti non sono state comunicate dal richiedente controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. n. 220442-SIAP del 13/12/2022.

Valutato pertanto di non ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201196803.

Visto il verbale redatto in data 28/12/2022 e caricato nell'archivio SIAP della domanda n. 20201196803.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte".;

*determina*

ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019, di NON ammettere a contributo, a seguito dell'istruttoria svolta sul progetto definitivo, la domanda n. 20201196803 presentata nell'ambito dell'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" da COTTI COMETTINI SECONDINO con sede legale in *omissis* (BI).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE

(A1614A - Foreste)

Firmato digitalmente da Enrico Gallo